

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, relativo alle specializzazioni necessarie per l'accesso alla classe di concorso A-23 Italiano quale lingua seconda;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95, relativo al precedente concorso per docenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina delle procedure e dei criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale inclusa l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

Considerato che l'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e 6 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede l'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato riservata a personale docente in possesso, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, del titolo di abilitazione

all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per il medesimo grado di istruzione;

Dato atto che l'art. 17, comma 4, secondo periodo del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede la valorizzazione del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo docente, nonché del titolo di dottore di ricerca;

Vista la richiesta di acquisizione di parere formulata al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 2 novembre 2017;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza del 29 novembre 2017;

Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dal Consiglio che non appaiono in contrasto con le norme regolanti il concorso e che non limitano eccessivamente i margini di discrezionalità dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1 poiché la procedura concorsuale in oggetto non viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti vacanti e disponibili bensì è destinata alla formazione di una graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto legislativo n. 59 del 2017;

Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal Consiglio;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5;

Ritenuto che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiché prevede l'inserimento di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto, ridondante;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un equilibrio tra titoli di servizio e culturali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiché in contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si partecipa;

